



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Ambito Assicurazione invalidità

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

PER

IL CORRETTO

UTILIZZO

DELLA

FIRMA ELETTRONICA

Il centro peritale (di seguito «fornitore di prestazioni»)

Nome del centro peritale:

si impegna nei confronti dell'UFAS, a rispettare i seguenti principi nell'utilizzo della firma elettronica e ad applicare la procedura prevista a tal fine.

1. Requisiti minimi per la firma elettronica

Il fornitore di prestazioni utilizza una firma elettronica che soddisfa perlomeno i requisiti previsti per le firme elettroniche avanzate ai sensi della legge sulla firma elettronica ([FiEle](#), RS 943.03).

La firma elettronica si basa su un'infrastruttura gestita da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto.

2. Procedura per la sottoscrizione delle perizie

- a) Alla fine della valutazione consensuale vanno elencati tutti i periti coinvolti, con l'indicazione della loro specializzazione medica.
- b) Sulla perizia, dopo l'elenco dei periti coinvolti (inclusa l'indicazione della loro specializzazione medica), va sempre inserito il seguente testo standard:

Dopo lo svolgimento corretto sul piano formale e materiale di una valutazione consensuale, la presente perizia è stata sottoscritta correttamente e di persona dai singoli periti con firma elettronica. La perizia non presenta pertanto alcuna firma autografa.

Le firme elettroniche di tutti i periti coinvolti sono registrate nel documento PDF elettronico. Nel caso in cui i tribunali, i servizi interessati o le parti abbiano dubbi sull'autenticità delle firme elettroniche, il fornitore di prestazioni è tenuto a mettere a loro disposizione il documento PDF elettronico in questione. Per ottenere questo documento, le parti in causa devono sempre rivolgersi all'ufficio AI committente, che funge da intermediario. La sottoscrizione tramite firma elettronica è consentita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

- c) Il fornitore di prestazioni invia all'ufficio AI una versione stampata della perizia firmata elettronicamente, tramite invio postale, oppure il documento PDF elettronico, tramite e-mail protetta (p. es. IncaMail).
- d) Nelle perizie non è autorizzata una sottoscrizione mista (ossia con firma elettronica e firma autografa). La versione stampata della perizia firmata elettronicamente non deve contenere firme autografe o scansionate del fornitore di prestazioni.
- e) Le firme elettroniche dei periti coinvolti sono registrate in un documento PDF elettronico. Nel caso in cui i tribunali, i servizi interessati o le parti abbiano dubbi sull'autenticità delle firme elettroniche, il fornitore di prestazioni è tenuto a mettere a loro disposizione il documento PDF elettronico in questione. Per ottenere questo documento, le parti in causa devono sempre rivolgersi all'ufficio AI committente, che funge da intermediario.

3. Garanzia del corretto utilizzo

Il fornitore di prestazioni si impegna a garantire che la firma elettronica sia utilizzata correttamente.

4. Responsabilità in caso di utilizzo abusivo

In caso di utilizzo abusivo della firma elettronica da parte del fornitore di prestazioni, quest'ultimo risponde per le spese o per i danni che ne dovessero risultare.

5. Entrata in vigore

La presente dichiarazione di consenso deve essere firmata dal fornitore di prestazioni e inoltrata all'UFAS. Dopo la conferma di ricezione da parte dell'UFAS, si potrà utilizzare la firma elettronica secondo l'articolo 3 capoverso 6 della Convenzione concernente l'allestimento di perizie mediche pluridisciplinari e bidisciplinari.

Luogo:, Data:

Nome del centro peritale:

.....
Nome, Cognome Persona 1 autorizzata a
rappresentare il centro

.....
Nome, Cognome Persona 2 autorizzata a
rappresentare il centro (se esistente)

.....
Firma Persona 1 autorizzata a rappresentare il
centro

.....
Firma Persona 2 autorizzata a rappresentare il
centro (se esistente)